

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4246

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1999 (*)

—————

Nomina dei componenti delle commissioni tributarie. Interpretazione autentica dell’espressione «magistrati ordinari» e modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

—————

—————
(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme concernenti i magistrati onorari dell'ordine giudiziario (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale) prevedono, ai fini della nomina ad uno degli anzidetti incarichi, titoli preferenziali e, tra questi, in via prioritaria «l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie» (articolo 5, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374; articolo 2, comma 4, della legge 22 luglio 1997, n. 276; articolo 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

Pertanto, in base alle citate disposizioni, anche coloro che hanno svolto o svolgono funzioni giurisdizionali «onorarie» presso le commissioni tributarie (organi di giurisdizione amministrativa speciale) sono stati e sono preferiti nella nomina a magistrato onorario dell'ordine giudiziario (giudice di pace, giudice onorario aggregato, giudice onorario di tribunale).

Sarebbe quindi logico che nell'ambito delle diverse magistrature onorarie esistesse una condizione di parità e di reciprocità e che analoga preferenza nelle procedure di nomina a giudice tributario venisse riconosciuta a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni giurisdizionali di magistrati onorari dell'ordine giudiziario.

Invece, la normativa vigente per la nomina dei giudici tributari (decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), così come viene interpretata ed applicata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Organo di governo della magistratura tributaria), non solo non prevede alcuna preferenza per i magistrati o gli ex magistrati onorari dell'ordine giudiziario ma addirittura tra i titoli di servizio, suscettibili di valutazione (Tabella E),

ma non comprende, ritenendolo del tutto irrilevante, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie svolte dai giudici di pace e dagli altri magistrati onorari.

All'espressione «magistrati ordinari» di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, infatti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con una sua risoluzione, la n. 2 del 1998, ha dato un'interpretazione restrittiva ritenendola riferita soltanto ai «magistrati di carriera», non comprensiva, in particolare, dei magistrati onorari dell'ordine giudiziario. E non ha mutato il suo orientamento neppure dopo che la Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite (sentenza n. 11272 del 1998), ha affermato che «la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari e non per caso il suddetto articolo 4 del regio decreto n. 12 del 1941 distingue (ed ancora distingue...) in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari».

Appare quindi opportuna una norma che, pur senza attribuire alcun titolo preferenziale ai fini della nomina a componente di commissione tributaria, riconosca espressamente, ai sensi e per gli effetti dette norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per i magistrati o per gli ex magistrati onorari dell'ordine giudiziario la qualifica di «magistrati ordinari» e quindi la possibilità di nomina a giudice di commissione tributaria provinciale e regionale e, in particolare, dopo almeno cinque anni di funzioni giurisdizionali, anche a presidente di commissione o di sezione.

Inoltre, l'interpretazione «restrittiva» da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'espressione «magistrati or-

dinari, amministrativi o militari» (articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) – riferita soltanto ai magistrati professionali o di carriera – comporta l'attribuzione, in via esclusiva, degli incarichi di presidente di commissione tributaria e delle relative sezioni soltanto ai magistrati di carriera. Con la conseguenza che molti magistrati di carriera in servizio vengono distolti, sia pure in parte, dalle loro funzioni istituzionali presso i rispettivi organi di appartenenza; ciò non impedisce, peraltro, che alcuni posti di presidente presso alcune commissioni tributarie possano restare vacanti per mancanza di aspiranti «idonei».

Pertanto si propone, unitamente ad una diversa interpretazione dell'espressione «magistrati ordinari», di aggiungere tra i soggetti già legittimati alla nomina a presidente di commissione tributaria o a presidente o a vice presidente di sezione anche i magistrati onorari dell'ordine giudiziario e i magistrati tributari con almeno cinque anni di servizio, nonché i docenti e i ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragionieristiche.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'approvazione della presente proposta di legge non comporterebbe alcun onere finanziario per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'espressione «magistrati ordinari» ovunque ricorra nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si interpreta nel senso che essa comprende sia i magistrati professionali sia i magistrati onorari dell'ordine giudiziario.

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni*). 1. - I presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e i presidenti e i vice presidenti di sezione delle anzidette commissioni sono nominati secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo;

b) i magistrati ordinari onorari, anche se cessati dal servizio, che abbiano svolto funzioni giudiziarie almeno per cinque anni;

c) i magistrati speciali tributari, anche se cessati dal servizio, che in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio abbiano svolto funzioni giudiziarie almeno per cinque anni;

d) i docenti e i ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo».